SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 3 luglio 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 giugno 2001.

Prevenzione sismica per gli edifici privati ricadenti nei comuni della Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina), di cui all'obiettivo «1-bis» della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni. Criteri e modalità per la progettazione e l'autorizzazione al contributo. (Ordinanza n. 3140).

01A6520

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2001, n. **248.**

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 5052 - XIII legislatura - atto n. 5 - XIV legislatura):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (SALVI) il 4 maggio 2001.

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 20 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge e di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 22 giugno 2001.

Esaminato in aula e approvato il 22 giugno 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1031):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 27 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 27 giugno 2001.

Esaminato in aula e approvato il 28 giugno 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55, corredato dei riferimenti normativi.

01G0318

LEGGE 2 luglio 2001, n. **249.**

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7719 - XIII legislatura n. 19 XIV legislatura):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 4 maggio 2001.

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 4 maggio 2001 con pareri delle commissioni I, V, XIV, della commissione parlamentare per le questioni regionali e del comitato per la legislazione.

Assegnato nuovamente alla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 13 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 14 e 20 giugno 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 21 giugno 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 291):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 22 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 27 giugno 2001.

Esaminato in aula e approvato il 27 giugno 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57, corredato dei riferimenti normativi.

01G0319

LEGGE 3 luglio 2001, n. **250.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 157.

All'articolo 1, comma 2, le parole: «decreto legislativo emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare).* — 1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «attuazione del presente decreto» *sono inserite le seguenti:* «, ad eccezione

di quanto previsto dall'articolo 1-*bis,*», *dopo le parole:* «lire 23.056» *è inserita la seguente:* «milioni»*; e dopo le parole:* «22.520» *è inserita la seguente:* «milioni»;

al comma 2, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dell'economia e delle finanze».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7718-XIII legislatura - n. 18 XIV legislatura):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 4 maggio 2001.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, il 4 maggio 2001 con pareri delle commissioni V, VI, XI, XIII e del comitato per la legislazione.

Assegnato nuovamente alla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 13 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 14 e 20 giugno 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 21 giugno 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 299):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 27 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge, di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 27 giugno 2001.

Esaminato in aula e approvato il 27 giugno 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dala presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

01G0317

LEGGE 3 luglio 2001, n. **251.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova», è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 160:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «18.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70.000 milioni»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001»;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: «22.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «74.000 milioni»; e le parole: «e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2001 quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto

a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — 1. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'ammontare della predetta indennità è determinato nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale indennità è, inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'I.N.P.S. per un numero massimo di 1.320 unità, su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.

3. In favore di un numero massimo di 3.480 unità lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurativa.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 1-*ter*. — 1. Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.

2. Restano salve le facoltà in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza già attribuite alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7720 - XIII legislatura - atto n. 20 - XIV legislatura):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 4 maggio 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 maggio 2001 con pareri delle commissioni III, V, VIII e del Comitato per la legislazione.

Assegnato nuovamente alla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 13 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 14 e 20 giugno 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 21 giugno 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 300):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 26 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 27 giugno 2001.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 27 giugno 2001.

Camera dei deputati (atto n. 20-*B*):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 28 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 28 giugno 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 28 giugno 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dala presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 58.

01G0320

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. **252.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni e compiti

1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative esercitate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché i compiti di controllo di conformità alla disciplina di settore di prodotti, di attività commerciali ed industriali, esercitati dai medesimi uffici.

2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono soppressi.

Art. 2.

Trasferimento di rapporti e del patrimonio

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salvo disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

Art. 3.

Trasferimento del personale

1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale risultante dall'allegato *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, è trasferito alla corrispondente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'inquadramento del personale si provvede sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.

3. Al personale trasferito è garantito, ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.

4. Il personale trasferito può optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.

5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.

Art. 4.

Decorrenza e norma di rinvio

1. Gli articoli 1, 2, e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (Soppressione dei Consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria):

«Art. 3. — In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, un ufficio provinciale del commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il direttore dell'ufficio è nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra il personale dell'apposito ruolo.».

— Il testo dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è il seguente:

«Art. 23 *(Riordinamento di uffici)*. — 1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:

a) determinare, secondo i criteri di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;

b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 18;

c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'art. 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri:

a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;

b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.».

— Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1939, n. 189.

— Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 1940, n. 247.

— Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1942, n. 203.

— Si riporta il testo del comma primo, dell'art. 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.».

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2000, n. 183. Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in argomento:

«1. La trasposizione del personale dalle aree funzionali del sistema di classificazione di cui all'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Ministeri alle categorie del sistema di classificazione di cui all'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali è effettuata in modo da garantire la collocazione professionale corrispondente a quella di provenienza. A tal fine l'equiparazione tra aree funzionali e categorie è definita secondo la seguente tabella:

Ministeri —	Regioni - Autonomie locali —	
ex IX qualifica	categoria	D (D3)
ex VIII qualifica	»	D (D3)
ex VII qualifica	»	D (D1)
ex VI qualifica	»	C (C1)».

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, è citato nelle note all'art. 3.

01G0309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001, n. **253.**

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, e l'allegato 1, numero 37 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto l'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 2 e 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il giuramento di fedeltà dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Momento del giuramento e relativa formula

1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

Art. 3.

Abrogazioni

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 34

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50:

«Art. 1 *(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)*. — 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.».

— Si trascrive il testo del punto n. 37, dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50:

«37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario, reca «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; l'art. 11 del suddetto decreto è stato abrogato dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.

«L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 2 *(Fonti)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'art. 4, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'art. 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei princìpi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».

— Si trascrive il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 72 *(Norma transitoria)*. — 1. Salvo che per le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.

2. *(Comma abrogato dall'art. 43, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)*.

3. *(Comma abrogato dall'art. 43, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)*.

4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano le note alle premesse.

01G0310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2001, n. **254.**

Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza, del 23 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e *ad interim* Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Personalità giuridica delle fondazioni e finalità

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera *c)* del comma 2 dello stesso articolo, le università statali, di seguito denominate enti di riferimento, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. Anche la Conferenza dei rettori delle università italiane può, per le stesse finalità, promuovere la costituzione di dette fondazioni.

2. Le fondazioni hanno sede, di norma, nel territorio del comune ove è istituita la sede principale degli enti di riferimento.

3. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

4. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fini di lucro ed operano esclusivamente nell'interesse degli enti di riferimento.

5. Gli enti di riferimento esercitano nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività delle fondazioni con l'interesse degli enti medesimi.

6. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto di princìpi di economicità della gestione. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della fondazione.

Art. 2.

Tipologie di attività attribuibili alle fondazioni

1. Le fondazioni possono svolgere, a favore e per conto degli enti di riferimento, una o più delle seguenti tipologie di attività, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti:

a) l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;

b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo:

1) alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;

2) alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;

3) alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;

4) alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali;

5) alla realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione degli enti di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale degli enti di riferimento;

6) alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*,

n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;

7) al supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 le fondazioni possono, fra l'altro:

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della fondazione;

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

c) amministrare e gestire i beni di cui abbiano la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;

d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche degli enti di riferimento;

e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;

f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;

g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

3. Le fondazioni agevolano la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Art. 3.

Statuto

1. Le fondazioni sono disciplinate da uno statuto che ne specifica i compiti e le strutture operative.

2. Lo statuto determina, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento:

a) le finalità della fondazione;

b) la composizione, le competenze e la durata dei suoi organi;

c) i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono partecipare e i diritti e doveri a questi spettanti;

d) la destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;

e) le modalità di erogazione dei servizi a favore degli enti di riferimento;

f) le cause di estinzione della fondazione e le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3.

3. Lo statuto è deliberato, unitamente all'atto costitutivo della fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il parere ministeriale è allegato alla domanda di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 1, comma 3. La stessa procedura si applica alle modifiche dello statuto.

Art. 4.

Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione;

b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli enti di riferimento, dal consiglio di amministrazione della fondazione e che il consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

c) dai proventi delle attività proprie che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 6, che il consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 5.

Fondi di gestione

1. Per l'adempimento dei propri compiti le fondazioni dispongono:

a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

c) dei corrispettivi per le prestazioni di cui all'articolo 12, comma 3.

Art. 6.

Partecipazioni ed adesioni

1. Partecipano alla costituzione della fondazione, oltre agli enti di riferimento, gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati dagli enti

di riferimento medesimi che abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nello statuto, al fondo di dotazione iniziale e al fondo di gestione della fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali e immateriali. Tali soggetti assumono la qualifica di «Fondatori».

2. Assumono la qualifica di «Partecipanti istituzionali» alla fondazione, previo gradimento della stessa e dell'ente di riferimento, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione della fondazione.

3. Assumono la qualifica di «Partecipanti» enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione.

Titolo II

ORGANI

Art. 7.

Organi

1. Sono organi delle fondazioni:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. La durata degli organi delle fondazioni, nonché le relative incompatibilità, sono stabilite dai rispettivi statuti.

3. Gli statuti possono prevedere un comitato scientifico, con i compiti di cui all'articolo 10.

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della fondazione è nominato dagli enti di riferimento.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Le fondazioni sono amministrate da un consiglio di amministrazione la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono disciplinati dai rispettivi statuti, fermo restando che:

a) il numero dei componenti è commisurato ai compiti della fondazione ed alle dimensioni degli enti di riferimento e, comunque, non può essere superiore a undici, compreso il presidente;

b) è presieduto dal presidente della fondazione;

c) la maggioranza assoluta dei componenti è designata dagli enti di riferimento;

d) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, i cui compiti sono definiti dallo statuto.

Art. 10.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico, qualora previsto dallo statuto, è organo consultivo delle fondazioni la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono stabiliti dai rispettivi statuti, fermo restando che:

a) è presieduto dal presidente della fondazione;

b) almeno un componente è designato dagli enti di riferimento;

c) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale. La nomina, composizione, competenza e funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti, fermo restando che:

a) il presidente è designato dagli enti di riferimento fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del presidente dell'organo di revisione degli enti medesimi;

b) almeno due componenti sono designati dagli enti di riferimento e sono scelti fra i dipendenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

c) il collegio ha un numero minimo di tre ed un massimo di cinque componenti titolari, nonché un numero di componenti supplenti sufficiente ad assicurare il normale funzionamento dell'organo.

2. Tutti i componenti del collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie. Qualora il collegio sia composto da cinque membri si può derogare per un solo componente al predetto requisito, a condizione che il soggetto interessato abbia comunque cinque anni di effettivo esercizio di attività professionale di revisione dei conti.

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Art. 12.

Rapporti tra le fondazioni e gli enti di riferimento

1. Gli enti di riferimento definiscono le linee guida dell'attività delle fondazioni per tutta la durata del consiglio di amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

2. Gli enti di riferimento approvano, su proposta del consiglio di amministrazione, il piano pluriennale delle attività della fondazione, nonché il «Piano di attività annuale» elaborato dal consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.

3. I rapporti tra gli enti di riferimento e le fondazioni, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dal presente regolamento, sono regolati dallo statuto e da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte degli enti di riferimento sono adottati con le modalità stabilite nei rispettivi statuti.

4. Al termine di ogni biennio gli enti di riferimento, con le modalità stabilite nei singoli statuti, verificano l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni gli enti di riferimento possono procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione dallo stesso designati.

Art. 13.

Scritture contabili e di bilancio

1. Le fondazioni devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa agli enti di riferimento.

Art. 14.

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Scioglimento e disposizioni finali

1. Le fondazioni sono sciolte e poste in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

2. Per l'esecuzione della liquidazione gli enti di riferimento nominano uno o più liquidatori.

3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività degli enti di riferimento secondo modalità previste dagli statuti.

4. Gli enti di riferimento provvedono alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuovono l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim*, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 108

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riportato in nota alle premesse.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

«3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera *c)* del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 concerne: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 59, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda la nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:

«Art. 1. — 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.».

Nota all'art. 2:

— L'art. 3, comma 1, lettera *b)*, n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori) prevede:

«1. Sono ammissibili per:

a) (omissis);

b) altri interventi di sostegno su progetto o programma:

1) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizza-
zione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.».

Note all'art. 13:

— L'art. 2214 del codice civile prescrive:

«Art. 2214 *(Libri obbligatori e altre scritture contabili)*. — L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale [c.c. 2215, 2216] e il libro degli inventari [c.c. 2217; disp. att. c.c. 200].

Deve altresì tenere le altre scritture [c.c. 1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560, 2709, 2711].

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.».

— Gli articoli dal 2423 al 2435-*bis* del codice civile dispongono sulla tenuta delle scritture contabili e di bilancio.

01G0311

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 maggio 2001.

Annullamento parziale del decreto 3 ottobre 2000 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 27 e 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 27 e 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Considerato che con l'art. 1, comma 1, n. 2, del predetto decreto, adottato in via d'urgenza, il Sindacato unitario lavoratori prefettizi (Federazione FP CGIL, FPS CISL e UIL PA) è stato ammesso con riserva di espressione del parere del Consiglio di Stato a partecipare al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 27 e 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 1085/2000 del 21 marzo 2001, trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in data 10 aprile 2001, con il quale è stato espresso l'avviso che il predetto Sindacato unitario lavoratori prefettizi (Federazione FP CGIL, FPS CISL e UIL PA), non sia effettivamente succeduto, come invece richiesto dall'art. 8, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, nella titolarità delle deleghe precedentemente rilasciate alle organizzazioni sindacali che compongono la federazione stessa e che, pertanto, lo stesso non abbia i requisiti richiesti per essere considerato rappresentativo sul piano nazionale;

Vista la lettera del Ministro per la funzione pubblica del 23 aprile 2001 con la quale è stato trasmesso il predetto parere del Consiglio di Stato n. 1085/2000 alle organizzazioni sindacali individuate con il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000 dando contestualmente notizia dell'avvio del procedimento amministrativo conseguente al parere stesso ed assegnando alle organizzazioni sindacali il termine per presentare eventuali deduzioni;

Viste le deduzioni presentate dalle organizzazioni sindacali SINPREF e Sindacato unitario lavoratori prefettizi (Federazione FP CGIL, FPS CISL e UIL PA) con le quali, tra l'altro, quest'ultimo sindacato dava notizia di aver modificato il proprio statuto nella parte riguardante la successione delle deleghe nel senso di attribuirle «alla Segreteria nazionale del SULP, mantenendo, per il tempo strettamente necessario e, comunque, tassativamente non oltre il mese di dicembre 2001, l'intestazione delle deleghe alle sigle sindacali originarie»;

Considerato che, anche se la predetta modifica statutaria, operata dal Sindacato unitario lavoratori prefettizi (Federazione FP CGIL, FPS CISL e UIL PA), ha per il futuro eliminato ogni dubbio in merito alla effettiva successione nella titolarità delle deleghe precedentemente rilasciate alle organizzazioni sindacali che compongono la federazione stessa, come richiesto dall'art. 8, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, nel momento in cui è stata individuata la delegazione sindacale con il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000 il predetto sindacato, secondo il parere del Consiglio di Stato, non era effettivamente succeduto, nella titolarità delle deleghe precedentemente rilasciate alle organizzazioni sindacali che compongono la federazione stessa e che, pertanto, lo stesso non aveva i requisiti richiesti per essere considerato rappresentativo sul piano nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, «ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative ... al lavoro pubblico» e «... tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi degli arti-

coli 27 e 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è annullato limitatamente all'art. 1, comma 1, nella parte «2) Sindacato unitario lavoratori prefettizi (Federazione FP CGIL, FPS CISL e UIL PA) ammesso con riserva ai sensi di cui in premessa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

01A7364

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2001.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2001, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75%;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2001;

Vista la misura del tasso Euribor 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2001 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,050%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor: 4,701%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 5,25%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2001 è pari al 6,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

p. *Il Direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A7345

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 marzo 2001.

Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante «Riordino del settore termale»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, che demanda al Ministro della sanità di individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità - Sessione XLIV, nella seduta del 21 febbraio 2001, ha espresso il parere che l'individuazione delle patologie debba essere effettuata sulla base di studi scientifici «la cui qualità si dovrà riflettere anche nella pubblicazione su riviste internazionali con referaggio e ad alto fattore di impatto»;

Considerato che lo stesso Consiglio ha espresso parere favorevole alla proroga, in via provvisoria, della validità dell'elenco delle patologie approvato con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1995);

Ritenuto, pertanto, di prorogare la validità dell'anzidetto elenco per il periodo occorrente all'effettuazione di tali studi scientifici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005;

Decreta:

Le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, sono, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, quelle indicate nell'elenco approvato con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1995).

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 354

01A7365

DECRETO 29 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Roiban Ileana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Roiban Ileana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale sanitaria di Craiova (Romania) della sig.ra Roiban Ileana nata a Craiova (Romania) il giorno 30 giugno 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Roiban Ileana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6233

DECRETO 29 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Castillo Alva Marlene Luz del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Castillo Alva Marlene Luz ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) della sig.ra Castillo Alva Marlene Luz nata a Lima (Perù) il giorno 11 maggio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Castillo Alva Marlene Luz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6234

DECRETO 29 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Thoppil Mathew Linda del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thoppil Mathew Linda ha chiesto il riconoscimento del titolo di nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nursing conseguito nell'anno 1997 presso la School of nursing - Manipal Hospital di Bangalore (Karnataka - India) della sig.ra Thoppil Mathew Linda nata a Varanam (Kerala - India) il giorno 18 dicembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Thoppil Mathew Linda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed

accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6235

DECRETO 29 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Galica Elzbieta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Galica Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso il liceo medico di Nowy Sacz (Polonia) della sig.ra Galica Elzbieta nata a Nowy Sacz (Polonia) il giorno 31 marzo 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Galica Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6236

DECRETO 29 maggio 2001.

Modificazioni al decreto 31 gennaio 2001, concernente il riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dalla sig.ra Paprzycka Iwona, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Paprzycka Iwona è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare il cognome della migrante e l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

Le parole «*Paprizyca*» e «*Koszlin*» di cui al decreto direttoriale 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, sono rettificate in «*Paprzycka*» e «*Koszalin*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7103

DECRETO 29 maggio 2001.

Modificazioni al decreto 12 marzo 2001, concernente il riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dalla sig.ra Varesko Ljiljana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 12 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Varesko Ljiljana è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che, nell'indicare il Paese dove la migrante ha conseguito il titolo, si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «*Perù*» di cui al decreto direttoriale 12 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2001, è rettificata in «*Repubblica Croata*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7102

DECRETO 31 maggio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla dott.ssa Prastalo Vesna quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Prastalo Vesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione conseguito nel 1992 a Belgrado (ex-Jugoslavia - Repubblica serba);

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi — prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 — nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione conseguito il 5 giugno 1992 presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Belgrado dalla dott.ssa Prastalo Vesna nata a Sabac (Jugoslavia) il 7 luglio 1956, cittadina jugoslava, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A7101

DECRETO 31 maggio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla dott.ssa Apel Sofija J. Martinovic quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in medicina fisica e riabilitativa.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Apel Sofija J. Martinovic ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione conseguito nel 1992 a Belgrado (ex Jugoslavia - Repubblica serba);

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Reggio Emilia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, conseguito il 25 settembre 1992, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Belgrado dalla dott.ssa Apel Sofija J. Martinovic nata a Belgrado il 14 febbraio 1962, cittadina Jugoslava, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A7104

DECRETO 31 maggio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla dott.ssa Poskurica Besa quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in pediatria.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Poskurica Besa ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito presso la facoltà di medicina dell'Università di Belgrado il 19 febbraio 1987;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Udine;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria conseguito il 19 febbraio 1987, presso la facoltà di medicina dell'Università di Belgrado (ex Jugoslavia - Repubblica di Serbia) dalla dott.ssa Poskurica Besa, cittadina Jugoslava, nata il 19 dicembre 1955 a Belgrado, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A7105

DECRETO 31 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Danko Nataliya del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Danko Nataliya ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1991 presso la scuola per infermieri di Boryslav (Ucraina) della sig.ra Danko Nataliya nata a Lvovska Obl Turkivskii (Ucraina) il giorno 13 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Danko Nataliya è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6237

DECRETO 5 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Savic Zorica del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Savic Zorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che oggetto della domanda è il riconoscimento di un titolo identico ad altri sui quali si è già pronunciata in precedenti sedute la conferenza dei servizi e quindi, nella circostanza possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1981, presso la scuola di istruzione sanitaria per infermieri e tecnici medici di Tuzla (Bosnia-Erzegovina) della sig.ra Savic Zorica nata a Tuzla (Bosnia-Erzegovina) il giorno 28 marzo 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Savic Zorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A7106

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 2001.

Secondo elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE;

Viste le direttive 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica la direttiva 89/686/CEE relativa alla marcatura CE, 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e la 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla predetta direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive sopra citate;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto 17 gennaio 1997, concernente la pubblicazione di un primo elenco di norme armonizzate;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nelle Gazzette ufficiali della Comunità europea n. C 315 del 4 novembre 2000, C 21 del 24 gennaio 2001 e n. C 60 del 24 febbraio 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana un secondo elenco di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale.

2. L'allegato *I* parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

ALLEGATO *I*

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 132:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Definizioni dei termini e dei pittogrammi **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 132 del 1990 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-06-1998 è terminata il 30-06-1999**	UNI EN 132:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 133: 1990	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Classificazione	UNI EN 133:1991	19-02-1992	C315 04-11-2000
CEN	EN 134:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 134 del 1990 pubblicata nella GUCE C 180 del 24-06-1997 è terminata il 31-07-1998**	UNI EN 134:2000	13-06-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 135:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Lista dei termini equivalenti **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 135 del 1990 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-06-1998 è terminata il 30-06-1999**	UNI EN 135:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 136:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcature **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalle norme EN 136 del 1989 e EN 136-10 del 1992 pubblicate nella GUCE C 180 del 24-06-1997 è terminata il 31-07-1998**	UNI EN 136:2000	13-06-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 137: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 137:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 138: 1994	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, semi maschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 138:1996	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 139: 1994	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione di aria compressa per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 139:1996	30-08-1995	C315 04-11-2000
CEN	EN 139:1994 A1:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad adduzione d'aria compressa per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio – Requisiti, prove, marcatura	In fase di pubblicazione	05-11-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 140:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalle norme EN 140 del 1989 e EN 140/A1 del 1992 pubblicate nella GUCE C 183 del 13-06-1998 è terminata il 31-03-1999**	UNI EN 140:2000	06-11-1998	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 141: 1990	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e combinati - Requisiti, prove, marcatura **(Vedi avvertenza in EN 141:2000)**	UNI EN 141:1991	19-02-1992	C315 04-11-2000
CEN	EN 141:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antigas e combinati – Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita alla norma EN 141 del 1990 pubblicata nella GUCE C315 del 04-11-2000, termina a decorrere dalla data della presente pubblicazione (24-01-2001)**	In fase di pubblicazione	24-01-2001	C021 24-01-2001
CEN	EN 142: 1989	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 142:1990	19-02-1992	C315 04-11-2000
CEN	EN 143: 1990	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura **(Vedi Avvertenza in EN 143:2000)**	UNI EN 143:1991	19-09-1992	C315 04-11-2000
CEN	EN 143:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antipolvere – Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita alla norma EN 143 del 1990 pubblicata nella GUCE C315 del 04-11-2000, termina a decorrere dalla data della presente pubblicazione (24-01-2001)**	In fase di pubblicazione	24-01-2001	C021 24-01-2001
CEN	EN 144-1: 1991	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordo filettato per gambo di collegamento **(Vedi avvertenza EN 144-1:2000)**	UNI EN 144-1:1991	19-09-1992	C315 04-11-2000
CEN	EN 144-1:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Valvole per bombole per gas – Raccordi filettati per gambo di collegamento **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita alla norma EN 144-1 del 1991 pubblicata nella GUCE C315 del 04-11-2000, è terminata il 28-02-2001**	In fase di pubblicazione	24-01-2001	C021 24-01-2001
CEN	EN 144-2:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Valvole per bombole per gas – Raccordi di uscita	UNI EN 144-2:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 145:1997	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso o ad ossigeno-azoto compressi - Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalle norme EN 145 del 1988 e EN 145-2 del 1992 pubblicate nella GUCE C 180 del 28-02-1997 è terminata il 28-02-1998**	UNI EN 145:1999	19-02-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 145:1997/A1:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno-azoto compressi – Requisiti, prove, marcatura	In fase di pubblicazione	24-01-2001	C021 24-01-2001
CEN	EN 146: 1991 **(Sostituita da EN 12941:1998**	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci - Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza pubblicata su GUCE C 060 del 24-02-2001: La presunzione di conformità conferita alla norma EN 146 del 1991 (Pubblicata in GUCE C315 del 04-11-2000) , sostituita dalla norma EN 12941 del 1998 (Pubblicata in GUCE C 315 del 04-11-2000), termina a decorrere dalla data della presente pubblicazione (24-02-2001)**	**(Vedi norma EN 12941:1998**	19-09-1992	C315 04-11-2000

Ente Europeo	**Numero di Norma EN e anno di ratifica**	**Titolo Norma**	**Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione**	**Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE**	**Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE**
CEN	EN 147: 1991 **(Sostituita da EN 12942:1998**	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza pubblicata su GUCE C 060 del 24-02-2001: La presunzione di conformità conferita alla norma EN 146 del 1991 (Pubblicata in GUCE C315 del 04-11-2000) , sostituita dalla norma EN 12941 del 1998 (Pubblicata in GUCE C 315 del 04-11-2000), termina a decorrere dalla data della pubblicazione della presente avvertenza (24-02-2001)**	**(Vedi norma EN 12942:1998**	19-09-1992	C315 04-11-2000
CEN	EN 148-1:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filettature per facciali – Raccordo filettato normalizzato **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 148-1 del 1987 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-06-1998 è terminata il 31-08-1999**	UNI EN 148-1:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 148-2:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filettature per facciali – Raccordo con filettatura centrale **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 148-2 del 1987 pubblicata su GUCE C 183 del 13-06-1998 termina il 31-08-1999**	UNI EN 148-2:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 148-3:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filettature per facciali – Raccordo filettato M 45x3 **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 148-3 del 1992 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-06-1998 è terminata il 31-08-1999**	UNI EN 148-3:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 149: 1991	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Facciali filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 149:1991	19-09-1992	C315 04-11-2000
CEN	EN 165:1995	Mezzi di protezione personale degli occhi - Vocabolario	UNI EN 165:1997	15-05-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 166:1995	Protezione personale degli occhi - Specifiche	UNI EN 166:1997	03-12-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 167: 1995	Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici	UNI EN 167:1997	10-10-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 168: 1995	Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici	UNI EN 168:1997	10-10-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 169: 1992	Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	UNI EN 169:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 170: 1992	Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	UNI EN 170:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 171: 1992	Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	UNI EN 171:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 172:1994	Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale	UNI EN 172:1996	15-05-1996	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 172/A1:2000	Protezione personale degli occhi – Filtri solari per uso industriale	In fase di pubblicazione	04-07-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 174:1996	Protezione personale degli occhi - Maschere per lo sci da discesa	UNI EN 174:1998	13-06-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 175:1997	Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi	UNI EN 175:1999	19-02-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 207:1998	Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (Protettori dell'occhio per laser) **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita della norma EN 207 del 1993 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-06-1998 è terminata il 31-03-1999**	UNI EN 207:2000	21-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 208:1998	Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser) **Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 208 del 1993 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-06-1998 è terminata il 31-03-1999**	UNI EN 208:2000	21-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 250:2000	Respiratori. Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa. Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza: La presunzione di conformità alla norma EN 250 del 1993 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-06-1998 è terminata il 19-07-2000**	In fase di pubblicazione	08-06-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 269: 1994	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d'aria esterna assistiti con motore con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 269:1996	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 270: 1994	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d'aria compressa con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 270:1996	30-08-1995	C315 04-11-2000
CEN	EN 270:1994/A1:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad adduzione d'aria compressa con cappuccio – Requisiti, prove marcature	In fase di pubblicazione	08-06-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 271:1995	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad aria compressa dalla linea oppure a presa d'aria esterna assistiti con motore, con cappuccio per uso in operazioni di sabbiatura. Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 271:1996	12-01-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 271:1995/A1:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad adduzione d'aria compressa oppure a presa d'aria esterna assistiti con motore con cappuccio per uso in operazioni di saldatura – Requisiti, prove, marcatura	In fase di pubblicazione	08-06-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 340: 1993	Indumenti di protezione - Requisiti generali	UNI EN 340:1995	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 341: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di discesa	UNI EN 341:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 341:1992/A1:1996	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto – Dispositivi di discesa	UNI EN 341:1993/A1:1998	06-11-1998	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 344: 1992	Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale	UNI EN 344:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 344:1992/A1:1997	Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale	UNI EN 344:1994/A1:1998	19-02-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 344-2:1996	Calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale - Requisiti supplementari e metodi di prova	UNI EN 344-2:1998	03-12-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 345: 1992	Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale	UNI EN 345:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 345:1992/A1:1997	Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale	UNI EN 345:1994/A1:1998	19-02-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 345-2:1996	Calzature di sicurezza per uso professionale - Specifiche supplementari	UNI EN 345-2:1998	03-12-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 346: 1992	Specifiche per calzature di protezione per uso professionale	UNI EN 346:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 346:1992/A1:1997	Specifiche per calzature di protezione per uso professionale	UNI EN 346:1994/A1:1998	19-02-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 346-2:1996	Calzature di protezione per uso professionale - Specifiche supplementari	UNI EN 346-2:1998	03-12-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 347: 1992	Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale	UNI EN 347:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 347:1992/A1:1997	Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale	UNI EN 347:1994/A1:1998	19-02-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 347-2:1996	Calzature da lavoro per uso professionale - Specifiche supplementari	UNI EN 347-2:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 348: 1992	Indumenti di protezione - Metodo di prova - Determinazione del comportamento dei materiali a contatto con piccoli spruzzi di di metallo fuso	UNI EN 348:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 352-1: 1993	Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie	UNI EN 352-1:1995	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 352-2: 1993	Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Inserti	UNI EN 352-2:1995	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 352-3:1996	Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria	UNI EN 352-3:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 353-1: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida	UNI EN 353-1:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 353-2: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile	UNI EN 353-2:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 354: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Cordini	UNI EN 354:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 355: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia	UNI EN 355:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 358: 1992	Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Sistemi di posizionamento sul lavoro	UNI EN 358:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 360: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile	UNI EN 360:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 361: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo	UNI EN 361:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 362: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori	UNI EN 362:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 363: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto di caduta	UNI EN 363:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 364: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova	UNI EN 364:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 365: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura	UNI EN 365:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 366: 1993	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante	UNI EN 366:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 367: 1992	Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme.Metodo di prova: Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma	UNI EN 367:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 368: 1992	Indumenti di protezione . Protezione contro i prodotti chimici liquidi – Metodo di prova - Resistenza dei materiali alla penetrazione di liquidi	UNI EN 368:1993	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 369: 1993	Indumenti di protezione - Protezione contro agenti chimici liquidi - Metodo di prova: resistenza dei materiali alla permeazione di liquidi	UNI EN 369:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 371: 1992	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Filtri tipo AX antigas e combinati contro composti organici a basso punto di ebollizione. Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 371:1992	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 372: 1992	Mezzi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas tipo SX e combinati contro composti specificatamente indicati - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 372:1992	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 373: 1993	Indumenti di protezione - Valutazione della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso	UNI EN 373:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 374-1: 1994	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi - Terminologia e requisiti prestazionali	UNI EN 374-1:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 374-2: 1994	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Determinazione della resistenza alla penetrazione	UNI EN 374-2:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 374-3: 1994	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Determinazione della resistenza alla permeazione ai prodotti chimici	UNI EN 374-3:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 379: 1994	Specifiche per filtri per saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa	UNI EN 379:1996	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 379:1994/A1:1998	Specifiche per filtri per saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa	UNI EN 379:1996/A1:2000	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 381-1: 1993	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena	UNI EN 381-1:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 381-2:1995	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per protettori delle gambe	UNI EN 381-2:1996	12-01-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 381-3: 1996	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature	UNI EN 381-3:1997	10-10-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 381-4:1999	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Parte 4: Metodi di prova per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	In fase di pubblicazione	16-03-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 381-5:1995	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe	UNI EN 381-5:1996	12-01-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 381-7:1999	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	In fase di pubblicazione	16-03-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 381-8:1997	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena partatili - Metodi di prova per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	UNI EN 381-8:1999	18-10-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 381-9:1997	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	UNI EN 381-9:1999	18-10-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 388: 1994	Guanti di protezione contro rischi meccanici	UNI EN 388:1996	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 393: 1993	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Aiuto al galleggiamento - 50 N	UNI EN 393:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 393:1993/A1:1998	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Aiuto al galleggiamento - 50 N	UNI EN 393:1994/A1:2000	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 394: 1993	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Accessori	UNI EN 394:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 395: 1993	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 100 N	UNI EN 395:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 395:1993/A1:1998	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio - 100 N	UNI EN 395:1994/A1:2000	11-06-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 396: 1993	Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 150 N	UNI EN 396:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 396:1993/A1:1998	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio - 150 N	UNI EN 396:1994/A1:2000	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 397:1995	Elmetti di protezione per l'industria	UNI EN 397:1996	12-01-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 397:1995/A1:2000	Elmetti di protezione per l'industria	In fase di pubblicazione	24-01-2001	C021 24-01-2001
CEN	EN 399: 1993	Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 275 N	UNI EN 399:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 399:1993/A1:1998	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio - 275 N	UNI EN 399:1994/A1:2000	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 400: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio – Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchi ad ossigeno compresso per la fuga – Requisiti, prove marcatura	UNI EN 400:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 401: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso – Apparecchi ad ossigeno chimico (KO2) per la fuga - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 401:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 402: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per la fuga - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 402:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 403: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio – Dispositivi a filtro con cappuccio per autosalvataggio dal fuoco – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 403:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 404: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Apparecchi di autosalvataggio a filtro - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 404:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 405: 1992	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Facciali filtranti antigas o antigas e antipolvere dotati di valvole - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 405:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 407: 1994	Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)	UNI EN 407:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 412: 1993	Grembiuli di protezione per l'utilizzo di coltelli a mano	UNI EN 412:1994	23-12-1993	C315 04-11-2000
CEN	EN 420: 1994	Requisiti generali per guanti	UNI EN 420:1996	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 421: 1994	Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva	UNI EN 421:1995	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 443:1997	Elmetti per vigili del fuoco	UNI EN 443:1999	19-02-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 458: 1993	Protettori auricolari - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida	UNI EN 458:1995	16-12-1994	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 463: 1994	Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodo di prova: determinazione della resistenza alla penetrazione mediante un getto di liquido (prova al getto)	UNI EN 463:1995	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 464: 1994	Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol e particelle solide - Metodo di prova: Determinazione della tenuta delle tute protettive di gas (prova della pressione interna)	UNI EN 464:1995	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 465: 1995	Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali indumenti di protezione con collegamenti a tenuta spruzzi tra le diverse parti dell'indumento (Equipaggiamento tipo 4)	UNI EN 465:1996	12-01-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 465:1995/A1:1998	Indumenti di protezione – Protezione contro prodotti chimici liquidi – Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica con collegamenti a tenuta di spruzzi tra le diverse parti dell'indumento (Equipaggiamento tipo 4)	UNI EN 465:1996/A1:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 466: 1995	Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica con collegamenti a tenuta di liquido tra le diverse parti dell'indumento (Equipaggiamento tipo 3)	UNI EN 466:1996	12-01-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 466:1995/A1:1998	Indumenti di protezione – Protezione contro prodotti chimici liquidi – Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica con collegamenti a tenuta di liquido tra le diverse parti dell'indumento (Equipaggiamento tipo 3)	UNI EN 466:1996/A1:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 467:1995	Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per capi di abbigliamento che offrono protezione alle parti del corpo	UNI EN 467:1996	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 467:1995/A1:1998	Indumenti di protezione – Protezione contro prodotti chimici liquidi – Requisiti prestazionali per capi di abbigliamento che offrono protezione alle parti del corpo	UNI EN 467:1996/A1:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 468:1994	Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodo di prova: determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo (prova allo spruzzo)	UNI EN 468:1995	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 469:1995	Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione per la lotta contro l'incendio	UNI EN 469:1997	15-05-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 470-1: 1995	Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi - Requisiti generali	UNI EN 470-1:1996	12-01-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 470-1:1995/A1:1998	Indumenti di protezione per saldatura e attività similari - Requisiti generali	UNI EN 470-1:1996/A1:2000	13-06-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 471: 1994	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità	UNI EN 471:1995	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 510: 1993	Specifiche per indumenti protettivi da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento	UNI EN 510:1994	16-12-1994	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 511:1994	Guanti di protezione contro il freddo	UNI EN 511:1995	16-03-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 530: 1994	Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di protezione - Metodi di prova	UNI EN 530:1996	30-08-1995	C315 04-11-2000
CEN	EN 531:1995	Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per vigili del fuoco e saldatori)	UNI EN 531:1997	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 531:1995/A1.1998	Indumenti di protezione per lavoratori esposti al calore	UNI EN 531:1997/A1:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 532: 1994	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la fiamma - Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma	UNI EN 532:1996	12-01-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 533:1997	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la fiamma - Materiali e assemblaggi di materiale a propagazione di fiamma limitata	UNI EN 533:1999	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 568:1997	Attrezzature per alpinismo - Ancoraggi da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 568:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 659:1996	Guanti di protezione per vigili del fuoco	UNI EN 659:1998	10-10-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 702: 1994	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco - Metodo di prova: determinazione della trasmissione del calore per contatto attraverso indumenti di protezione o loro materiali	UNI EN 702:1996	12-01-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 795:1996	Protezione contro le cadute dall'alto – Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e prove **Avvertenza: La presente pubblicazione non riguarda i dispositivi descritti nelle classi A (ancoraggi strutturali), C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) e D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali), cui si fa riferimento ai punti seguenti: 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (per quanto concerne la classe A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5,6 (per quanto concerne le classi A,C, e D), e nelle appendici A (punti A.2, A.3, A.5 e A.6), B e ZA (per quanto concerne le classi A, C e D), per i quali essa non conferisce presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE.**	UNI EN 795:1998	12-02-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 795/A1:2000	Protezione contro le cadute dall'alto – Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e prove	In fase di pubblicazione	24-01-2001	C021 24-01-2001
CEN	EN 812:1997	Copricapo antiurto per l'industria	UNI EN 812:1999	19-02-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 813:1997	Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture con cosciali	UNI EN 813:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 863:1995	Indumenti di protezione - Proprietà meccaniche - Metodo di prova: Resistenza alla perforazione	UNI EN 863:1997	15-05-1996	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 892:1996	Attrezzatura per alpinismo - Corde dinamiche per alpinismo - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 892:1997	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 958:1996	Attrezzatura per alpinismo – Dissipatori di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 958:1997	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	*EN 959:1996*	*Attrezzatura per alpinismo - Chiodi da roccia - Requisiti di sicurezza e metodi di prova* **Avvertenza: Il riferimento alla presente norma, è stato soppresso con Comunicazione della Commissione 2000/C 40/06, su GUCE n C40 del 12-02-2000. Essa non conferisce quindi presunzione di conformità ai requisiti della direttiva 89/686 CEE e successive modifiche**	*UNI EN 959:1998*		*C315 04-11-2000*
CEN	EN 960: 1994	Test di prova da utilizzare nelle prove dei caschi/elmetti di protezione	UNI EN 960:1997	15-05-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 960:1994/A1:1998	Teste di prova da utilizzare nelle prove degli elmetti di protezione	UNI EN 960:1997/A1:2000	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 966:1996	Caschi per sport aerei	UNI EN 966:1998	10-10-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 966:1996/A1:2000	Caschi per sport aerei	In fase di pubblicazione	04-07-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 967:1996	Protezioni per la testa per giocatori di hockey su ghiaccio	UNI EN 967:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 1061:1996	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per la fuga - Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchi ad ossigeno chimico (NaClO3) per la fuga - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 1061:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 1073-1:1998	Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle	UNI EN 1073-1:2000	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 1077:1996	Caschi per sci alpino	UNI EN 1077:1998	10-10-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 1078:1997	Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle	UNI EN 1078:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 1080:1997	Caschi di protezione contro gli urti per bambini	UNI EN 1080:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 1082-1:1996	Indumenti di protezione - Guanti e proteggi braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi braccia di maglia metallica	UNI EN 1082-1:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 1095:1998	Imbracatura di sicurezza da ponte e cima di ancoraggio per uso su imbarcazioni da diporto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 1095:2000	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 1146:1997	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio (apparecchi ad aria compressa per la fuga) - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 1146:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 1146:1997/A1:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio (apparecchi ad aria compressa con cappuccio per la fuga) – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 1146:1998/A1:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 1146:1997/A2:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio (apparecchi ad aria compressa con cappuccio per la fuga) – Requisiti, prove, marcatura	In fase di pubblicazione	16-03-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 1149-1: 1995	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Resistività di superficie – (Metodi di prova e requisiti)	UNI EN 1149-1:1997	10-10-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 1149-2:1997	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)	UNI EN 1149-2:1999	19-02-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 1150:1999	Indumenti di protezione – Indumenti di visualizzazione per uso non professionale – Metodi di prova e requisiti	In fase di pubblicazione	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 1384:1996	Elmetti per attività equestri	UNI EN 1384:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 1385:1997	Elmetti per canoa-kayak e sport in acque torrentizie	UNI EN 1385:2000	13-06-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 1486:1996	Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova e requisiti per indumenti riflettenti per operazioni speciali di lotta contro l'incendio	UNI EN 1486:1998	03-12-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 1621-1:1997	Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Requisiti e metodi di prova per protettori contro l'impatto	UNI EN 1621-1:1999	13-06-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 1731:1997	Protettori degli occhi e del viso, a rete, per uso industriale e non industriale, per la protezione contro rischi meccanici e/o contro il calore	UNI EN 1731:2000	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 1731:1997/A1:1997	Protettori degli occhi e del viso, a rete, per uso industriale e non industriale, per la protezione contro i rischi meccanici e/o contro il calore	Pubblicato con UNI EN 1731:2000	13-06-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 1809:1997	Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale	UNI EN 1809:1999	13-06-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 1827:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri smontabili per la protezione contro gas o gas e particelle o solamente particelle – Requisiti, prove, marcatura	In fase di pubblicazione	24-02-2001	C060 24-02-2001
CEN	EN 1835:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad adduzione di arai compressa dalla linea di costruzione leggera, con elmetto o cappuccio – Requisiti, prove, marcatura	In fase di pubblicazione	08-06-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 1836:1997	Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale	UNI EN 1836:1998	14-06-1997	C315 04-11-2000
CEN	EN 1868:1997	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Lista di termini equivalenti	UNI EN 1868:2000	18-10-1997	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 1891:1998	Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento	UNI EN 1891:2001	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 1938:1998	Protezione personale degli occhi – Occhiali a visiera per utilizzatori di motocicli e ciclomotori	UNI EN 1938:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN ISO 4869-2:1995	Acustica - Protettori auricolari - Stima dei livelli effettivi della pressione sonora ponderati A quando i protettori auricolari sono indossati	UNI EN 4869-2:1998	15-05-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN ISO 10819:1996	Vibrazioni e urti meccanici - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano	UNI EN ISO 10819:1998	03-12-1996	C315 04-11-2000
CEN	EN 12083:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri con tubi di respirazione (Filtri non montati su maschera) – Filtri antipolvere, filtri antigas e filtri combinati – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 12083:2000	04-07-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 12270:1998	Attrezzatura per alpinismo – Blocchi da incastro – Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12270:2000	16-03-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 12275:1998	Attrezzatura per alpinismo – Connettori – Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12275:2000	16-03-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 12276:1998	Attrezzatura per alpinismo – Ancoraggi regolabili – Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12276:2000	24-02-2001	C060 24-02-2001
CEN	EN 12277:1998	Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12277:2000	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 12278:1998	Attrezzatura per alpinismo - Pulegge - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12278:2000	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 12419:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad adduzione di aria compressa dalla linea di costruzione leggera, con maschera intera, semimaschera o quarto di maschera – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 12419:2000	05-11-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 12568:1998	Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione di metallo	UNI EN 12568:2001	06-11-1998	C315 04-11-2000
CEN	EN 12628:1999	Accessori da immersione – Dispositvi combinati di galleggiamento e salvataggio – Requisiti funzionali di sicurezza e metodi di prova	In fase di pubblicazione	04-07-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 12941:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio – Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza pubblicata su GUCE C 060 del 24-02-2001: La presunzione di conformità conferita alla norma EN 146 del 1991 (Pubblicata in GUCE C315 del 04-11-2000) , sostituita dalla norma EN 12941 del 1998 (Pubblicata in GUCE C 315 del 04-11-2000), termina a decorrere dalla data della pubblicazione della presente avvertenza (24-02-2001)**	UNI EN 12941:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 12942:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera – Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza pubblicata su GUCE C 060 del 24-02-2001: La presunzione di conformità conferita alla norma EN 147 del 1991 (Pubblicata in GUCE C315 del 04-11-2000), sostituita dalla norma EN 12942 del 1998 (Pubblicata in GUCE C 315 del 04-11-2000), termina a decorrere dalla data della pubblicazione della presente avvertenza (24-02-2001)**	UNI EN 12942:2000	04-06-1999	C315 04-11-2000
CEN	EN 13087-5:2000	Caschi/elmetti di protezione – Metodi di prova – Resistenza del sistema di ritenuta	In fase di pubblicazione	24-02-2001	C060 24-02-2001
CEN	EN 13158:2000	Indumenti di protezione – Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per cavalieri - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 1358:2001	24-02-2001	C060 24-02-2001
CEN	EN 13277-1:2000	Equipaggiamento di protezione per arti marziali – Requisiti e metodi di prova generali	In fase di pubblicazione	24-02-2001	C060 24-02-2001
CEN	EN 13277-2:2000	Equipaggiamento di protezione per arti marziali – Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del collo del piede, per protettori della tibia e per protettori dell'avambraccio	In fase di pubblicazione	24-02-2001	C060 24-02-2001
CEN	EN 13277-3:2000	Equipaggiamento di protezione per arti marziali – Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del torso	In fase di pubblicazione	24-02-2001	C060 24-02-2001
CEN	EN ISO 13997:1999	Indumenti di protezione – Proprietà meccaniche – Determinazione della resistenza al taglio mediante oggetti taglienti (ISO 13997:1999)	In fase di pubblicazione	04-07-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN ISO 14460:1999	Indumenti di protezione per piloti di automobili – Protezione contro calore e fuoco – Requisiti prestazionali e metodi di prova (ISO 14460:1999)	In fase di pubblicazione	16-03-2000	C315 04-11-2000
CEN	EN 24869-1: 1992	Acustica - Protettori auricolari - Metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora	UNI EN 24869-1:1993	16-12-1994	C315 04-11-2000
CEN	EN 24869-3: 1993	Acustica - Protettori auricolari - Metodo semplificato per la misurazione della perdita di inserzioni di cuffie afoniche ai fini del controllo di qualità	UNI EN 24869-3:1996	16-12-1994	C315 04-11-2000
CENELEC	EN 50237:1997	Guanti e muffole con protezione meccanica per scopi elettrici	CEI EN 50237	04-06-1999	C315 04-11-2000
CENELEC	EN 50286:1999	Indumenti protettivi isolanti per impianti elettrici a bassa tensione	CEI EN 50286	16-03-2000	C315 04-11-2000
CENELEC	EN 50321:1999	Calzature elettricamente isolanti per lavori su impianti di bassa tensione	CEI EN 50321	16-03-2000	C315 04-11-2000
CENELEC	EN 60743:1996	Terminologia per gli attrezzi e gli equipaggiamenti usati per lavori sotto tensione (IEC 60743:1983 + A1:1995)	CEI EN 60743	04-06-1999	C315 04-11-2000
CENELEC	EN 60895:1996	Abiti conduttori per lavori sotto tensione fino a 800 kV di tensione nominale in corrente alternata (IEC 60895:1987 Modificata)	CEI EN 60895	04-06-1999	C315 04-11-2000
CENELEC	EN 60903:1992	Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione (IEC 60903:1988 – Modificata)	CEI EN 60903	04-06-1999	C315 04-11-2000

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CENELEC	EN 60903/A11:1997	Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione	CEI EN 60903/A11	04-06-1999	C315 04-11-2000
CENELEC	EN 60984:1992	Manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione (IEC 60984:1990 – modificata)	CEI EN 60984	04-06-1999	C315 04-11-2000
CENELEC	EN 60984:1997	Manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione	CEI EN 60984/A11	04-06-1999	C315 04-11-2000

Le norme UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI Via Battistotti Sassi, 11/b - 20133 Milano e CEI Via Saccardo, 9 - 20134 Milano

01A6770

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Metabo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Priverno, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 aprile 1998 con il quale la società cooperativa «Metabo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Priverno (Latina), è stata posta in liquidazione coatta ammministrativa e il rag. Raffaele Telese ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la ministeriale n. 2899/P, in data 21 settembre 2000 con la quale sono stati contestati, al commissario liquidatore, gravi addebiti in ordine alla conduzione della procedura;

Ritenuto di provvedere alla revoca dell'incarico al predetto e alla nomina di nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente provvedimento il rag. Nardini Maria Rita nata a Latina il 22 maggio 1950, domiciliata in Latina, via Solferino n. 3, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, in sostituzione del rag. Raffaele Telese, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7040

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Auxilium - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ittiri, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 2000 n. 269/2000 con il quale la società cooperativa «Societa cooperativa edilizia Auxilium - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ittiri è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sotgiu Gianfranco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Meloni Armando nato a Sassari il 2 dicembre 1970, con studio in Sassari via Stintino n. 6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Auxilium - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ittiri in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Sotgiu Gianfranco che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7041

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilsimius a r.l.», in Villasimius, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 febbraio 1996 con il quale il dott. Antonio Irde è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilsimius a r.l.», con sede in Villasimius (Cagliari), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 9 maggio 1988;

Vista la nota in data 12 febbraio 2001 con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Congiu nato a Cagliari, il 26 giugno 1958, domiciliato in Cagliari, via Stampa n. 1 e nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilsimius a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Antonio Irde, dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7039

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoop a r.l.», in Villacidro, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1999 con il quale il dott. Antonio Deplano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoop a r.l.», con sede in Villacidro (Cagliari), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 15 marzo 1997;

Vista la ministeriale n. 1292/P, in data 10 aprile 2001 con la quale sono stati contestati, al commissario liquidatore, inadempienze in ordine alla conduzione della procedura;

Ritenuto di provvedere alla revoca dell'incarico al predetto commissario e alla nomina di nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente provvedimento il dott. Congiu Paolo nato a Cagliari, il 26 giugno 1958, domici-

liato in Cagliari, via Stampa n. 1 è nominato commissario liquidatore della società in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Deplano, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7038

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Artigianale Castelverrino» società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelverrino.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro;

Visto il parere favorevole allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 14 giugno 2000;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Artigianale Castelverrino» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelverrino costituita per rogito del notaio Ciarniello Damiano in data 11 aprile 1981, repertorio n. 6763, registro società n. 675 tribunale Isernia, B.U.S.C. n. 218-184536.

Isernia, 8 giugno 2001

Il dirigente provinciale: D'AMICO

01A7035

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Svil. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Isernia.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro;

Visto il parere favorevole allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Co.Svil. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isernia, costituita per rogito del notaio Longobardi Agostino in data 1° ottobre 1992, repertorio n. 22101, registro società n. 2274 tribunale Isernia, B.U.S.C. n. 388-261699.

Isernia, 8 giugno 2001

Il dirigente provinciale: D'AMICO

01A7036

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Asteria a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa «Asteria a r.l.», con sede in Macerata, via Mozzi n. 72, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal 18 marzo 1994 non, ha espletato i compiti inerenti la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale è stata trasferita alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell' art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 4 aprile 2001 secondo il quale il liquidatore della società cooperativa «Asteria a r.l.» deve essere sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Considerata la disponibilità manifestata dalla rag. Giuliana Pallucca con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 6 giugno 2001;

Decreta:

Articolo unico

La rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, ivi residente, via G. Venezian n. 1, è nominata liquidatore della società cooperativa «Asteria a r.l.», con sede in Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 12 giugno 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A7037

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 maggio 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Syracuse University, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Syracuse University;

Rilevato che la Syracuse University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze, piazza Savonarola n. 15;

Considerato che la Syracuse University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di rcerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Barbara Deimling nata a Andernach (Germania) il 19 marzo 1963;

Considerato che la Syracuse University aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 2 maggio 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Syracuse University, avente sede in Firenze, piazza Savonarola n. 15;

2. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A7100

DECRETO 22 maggio 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Fairfield University, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Fairfield University Florence Program;

Rilevato che la Fairfield University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze, via San Zanobi n. 39/R;

Considerato che la Fairfield University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Joanne Elaine Maddux nata a Bethesda (USA) il 18 dicembre 1967;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Fairfield University avente sede in Firenze, via San Zanobi n. 39/R.

2. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A7099

DECRETO 22 maggio 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Rhode Island School of Design, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Rhode Island School of Design;

Rilevato che la Rhode lsland School of Design ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, piazza Cenci, 56;

Considerato che la Rhode Island School of Design è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno palle di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig. Ezio Genovesi nato ad Assisi il 2 gennaio 1949;

Considerato che la Rhode Island School of Design aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Rhode Island School of Design avente sede in Roma, piazza Cenci n. 56 - 00186 Roma;

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154;

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A7098

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 7 marzo 1994, concernente l'autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Puglia S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il C.A.A.F. C.N.A. Puglia S.r.l., con sede in Bari, viale Concilio Vaticano II n. 138/B, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al numero 21.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in relazione al disposto dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale stabilisce che i CAF già autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto.

Il C.A.A.F. C.N.A. Puglia S.r.l., autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 7 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1994, non ha inviato le citate comunicazioni, come confermato dalla competente direzione regionale con nota prot. n. 2000/64157 del 17 novembre 2000. Inoltre, dalla comunicazione inviata dalla citata direzione regionale in data 11 maggio 2001, prot. n. 2001/20436, risulta che il predetto centro di assistenza fiscale in questione ha smesso di operare già dall'ottobre del 1999 in quanto non aveva potuto espletare gli adempimenti prescritti dal citato decreto ministeriale n. 164 del 1999.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore dell'agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2001

Il direttore: ROMANO

01A7289

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 19 giugno 2001.

Lavori di riassetto funzionale ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - secondo lotto. Proroga termini di compimento delle espropriazioni. (Ordinanza n. 248).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 25 del 30 dicembre 1995 con la quale è stato reso esecutivo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - primo stralcio operativo 1995»;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto primo stralcio operativo è ricompreso anche l'intervento «Lavori di riassetto funzionale ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - secondo lotto» da realizzarsi a cura dell'E.A.F.;

Atteso che con ordinanza n. 98 del 13 maggio 1998 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato «Lavori di riassetto funzionale ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - secondo lotto»;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 5118 del 7 giugno 2001 ha rappresentato quanto segue:

i lavori dell'intervento sono stati ultimati;

i termini per il compimento delle espropriazioni, fissati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865 con ordinanza n. 165 dell'8 ottobre 1999, scadono in data 8 agosto 2001;

l'iter acquisitivo di tutte le particelle interessate richiede lo svolgimento delle seguenti attività:

richiedere il decreto definitivo di esproprio/asservimento per 72 mappali per ditte concordatarie e 171 mappali per ditte non concordatarie;

registrare, trascrivere, volturare, pubblicare nel B.U.R.A.S., notificare secondo le norme per gli atti processuali civili e depositare presso la segreteria dell'albo del comune interessato il decreto definitivo;

stipulare atti di cessione volontaria per i restanti 14 mappali;

Atteso che l'E.A.F., in relazione alla consistente attività sopra descritta ancora da svolgere, ha richiesto, con la nota sopracitata, la proroga dei termini di compimento delle procedure espropriative;

Ritenuto di dover provvedere alla rifissazione dei termini per il compimento delle procedure espropriative;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge dell'opera «Lavori di riassetto funzionale ripartitore

sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - secondo lotto» approvato con ordinanza commissariale n. 98 del 13 maggio 1998.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 i termini di compimento delle espropriazioni sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

compimento entro mesi 15.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 19 giugno 2001

Il sub-commissario governativo: DURANTI

01A7343

REGIONE SARDEGNA

ORDINANZA 10 novembre 2000.

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3024 del 30 novembre 1999. Piano di interventi straordinari (articoli 2 e 4, ordinanza n. 3024). Integrazioni all'ordinanza del commissario governativo delegato n. 1 dell'8 febbraio 2000. (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dagli eventi alluvionali nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3024, in data 30 novembre 1999, con la quale sono stati individuati i comuni della provincia di Cagliari colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 e con la quale il presidente della regione Sardegna è stato nominato commissario governativo delegato per gli interventi previsti dall'ordinanza stessa al fine di fronteggiare la situazione e il conseguente stato di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 1 dell'8 febbraio 2000 con la quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3024 del 30 novembre 1999, è stato approvato il piano degli interventi straordinari dell'importo di 15 miliardi di lire — del quale il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota n. OP 8363 del 9 marzo 2000 — finalizzato al ripristino della funzionalità dei corpi idrici e alla rimozione di particolari situazioni di rischio;

Considerato che l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 3024 su citata prevede, al secondo comma, la possibilità di ricomprendere nel piano ed attuare con le procedure e deroghe di cui all'ordinanza stessa, ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali, purché strettamente connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio;

Viste le istanze con le quali il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e l'ente autonomo del Flumendosa, enti strumentali della regione, hanno richiesto di inserire nel piano predetto gli interventi di cui all'allegato elenco, tutti ricadenti nei territori colpiti dall'alluvione del 12 e 13 novembre 1999 e già finanziati con provvedimenti dell'amministrazione regionale;

Valutata l'opportunità dell'inserimento degli interventi di cui sopra nel piano già approvato con propria ordinanza nell'intento di consentire, da un lato, un'azione più coordinata e quindi più efficace nei territori interessati e, dall'altro, il ricorso a procedure più snelle atte ad accelerare le azioni di ripristino e potenziamento delle opere necessarie;

Ordina:

In attuazione degli articoli 2 e 4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3024 del 30 novembre 1999, è approvata l'integrazione al piano degli interventi straordinari, già approvato con propria ordinanza n. 1 dell'8 febbraio 2000, nel testo allegato alla presente ordinanza, di cui fa parte integrante, per l'importo complessivo di L. 72.530.000.000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 10 novembre 2000

Il commissario governativo delegato
FLORIS

ALLEGATO

INTEGRAZIONE AL PIANO STRAORDINARIO (O.M. N° 3024 del 30/11/99)							
N	**bacino**	**Comune**	**Corso d'acqua**	**Intervento**	**Importo**	**Finanz.**	**Ente attuat.**
10	Rio Corr'e Pruna	San Vito - Castiadas	Rio Corr'e pruna	**Lavori di sistemazione del Rio Corr'e Pruna a M.Porceddus in agro di san Vito - Castiadas**	**6.500.000.000**	D.A.LL.PP n. 1183 del 30.12.1998	Consorzio Bonifica Sardegna Mer.
11	Riu Malu	Villasor	Riu Malu	**Lavori di sistemazione idraulica del Rio Malu e Angiargia in agro di Villasor**	**8.000.000.000**	D.A. LL.PP n. 1182 del 30.12.1998	Consorzio Bonifica Sardegna Mer.
12	Rio Picocca e Cannas	San Priamo (fraz. San Vito)	Rio Cannas	**Lavori di sistemazione idraulica del rio Piccocca e Cannas a protezione dell'abitato di san Priamo**	**1.500.000.000**	D.A. LL.PP n. 1184 del 30.12.1998	Consorzio Bonifica Sardegna Mer.
13	Rio Uri	San Vito	Rio Baccu Nuedda	**Lavori di costruzione canale di guardia a protezione dell'abitato di S.Vito e sistemazione del Rio Uri**	**1.500.000.000**	D.A. LL.PP n. 1185 del 30.12.1998	Consorzio Bonifica Sardegna Mer.
14	Rio s.Pietro	Castiadas	Rio S.Pietro	**Lavori di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua in agro di Castiadas**	**2.750.000.000**	D.A. LL.PP n. 1603 del 7.11.1995	Consorzio Bonifica Sardegna Mer.
15	Rio Picocca	San Priamo (fraz. San Vito)	Rio Cannas	**Lavori di sistemazione idraulica del Rio Picocca per la protezione dell'abitato di S. Priamo (S. Vito)**	**1.000.000.000**	D.C.G. LL.PP n.310 del 31.12.1990	Consorzio Bonifica Sardegna Mer.
16	Riu Mannu	Las Plassas	Riu Mannu di Las Plassas	**Lavori di sistemazione idraulica ed inalveamento del Rio Mannu di Las Plassas**	**2.700.000.000**	D.C.G. LL.PP n. 425 del 15.06.1998	Consorzio Bonifica Sardegna Mer
17	Rio Piccocca	San Vito	Affluenti Rio Picocca	**Sistemazione idrogeologica dei bacini montani del Rio Picocca in agro di S.Vito**	**3.700.000.000**	D.D.G. Ass.to Difesa Ambiente n. 2472 del 22.09.1999	Consorzio Bonifica Sardegna Mer.
18	Flumini Mannu	Vallermosa	Rio Gora Manna	**Sistemazione idrogeologica dei bacini montani del Fluminimannu in agro di Vallermosa**	**880.000.000**	D.D.G. Ass.to Difesa Ambiente n. 2468 del 22.09.1999	Consorzio Bonifica Sardegna Mer.
19	Rio Uri	S.Vito	Rio Uri	**Lavori di sistemazione idraulica del Rio Uri**	**1.000.000.000**	D.D.S.G.C./ CA n.25638 del 16.06.2000	Consorzio Bonifica Sardegna Mer.

N	bacino	Comune	Corso d'acqua	Intervento	Importo	Finanz.	Ente attuat.
19	Basso-Flumendosa	S.Vito-Muravera-Villaputzu	Fiume Flumendosa	"Programma di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa - L.67/88" **Manutenzione e salvaguardia del sistema ambientale-naturalistico dell'asta valliva del Flumendosa (1)**	**27.000.000.000**	D. A. Difesa Ambiente n. 2810 del 22.11.1994; D.A Difesa Ambiente n. 1232 del 26.05.1997	Ente Autonomo Flumendosa
20	Basso-Flumendosa	S.Vito-Muravera-Villaputzu	Fiume Flumendosa, affluenti e reti di dreno	"Programma di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa - L.67/88" **Provvedimenti per il mantenimento e la salvaguardia dell'assetto paesistico territoriale attraverso interventi di riassetto idogeologico (1)**	**10.000.000.000**	D. A. Difesa Ambiente n. 2810 del 22.11.1994; D.A. Difesa Ambiente n. 1232 del 26.05.1997	Ente Autonomo Flumendosa
21	Basso-Flumendosa	S.Vito-Muravera-Villaputzu	Fiume Flumendosa, affluenti e reti di dreno	"Schemi previsionali e programmatici per la difesa del suolo"- **Sistemazione e manutenzione aste fluviali a protezione abitati di S.Vito, Muravera e Villaputzu**	**6.000.000.000**	D.C.G.LL.PP n. 1383 del 12.12.1999	Ente Autonomo Flumendosa
				TOTALE	**72.530.000.000**		

01A7113

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 30 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 501, reg. XXXVIII, in data 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000, con cui è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Parma;

Richiamato l'art. 45 del citato statuto che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto stesso nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Vista la deliberazione con cui il senato accademico ed il consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta il 20 aprile 2001, hanno approvato alcune modifiche allo statuto dell'Ateneo;

Vista la nota protocollo n. 1450 in data 16 maggio 2001 con cui il M.U.R.S.T. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche suddette;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto di questo Ateneo;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Parma è modificato come segue:

l'art. 3, comma 6, è sostituito dal seguente: «l'Università può istituire ed attivare facoltà, corsi di studio (corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca, per master universitario) ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa ed istituire insegnamenti e posti di tecnici di ricerca, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e soggetti privati nazionali ed internazionali»;

l'art. 10, comma 2.6, è sostituito dal seguente: «i provvedimenti relativi alle tasse e contributi dovuti dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio e ad altre iniziative di formazione, alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio, alle modalità di collaborazione degli studenti, alle attività di servizio, sentiti il senato accademico ed il consiglio degli studenti»;

l'art. 19, comma 1, è sostituito dal seguente: «sono strutture didattiche dell'Università: le facoltà, i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi per master universitario»;

l'art. 19, comma 3, è sostituito dal seguente: «l'elenco delle facoltà, dei corsi di studio e delle relative classi di appartenenza, è contenuto nel regolamento didattico di Ateneo. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi»;

l'art. 19 è integrato con l'inserimento del comma 5: «per le classi di corsi di studio di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, possono essere istituiti comitati di classe secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo»;

l'art. 20, comma 2.4, è sostituito dal seguente: «i consigli di corso di studio»;

l'art. 21, comma 1.1., è sostituito dal seguente: «programma e coordina l'utilizzazione delle risorse didattiche, sentiti i comitati di classe, ove istituiti, i consigli di corso di studio interessati e, per la parte di loro competenza i consigli di dipartimento»;

l'art. 21, comma 1.2., è sostituito dal seguente: «propone le modifiche concernenti l'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facoltà, previa richiesta di parere ai comitati di classe, ove istituiti, ai consigli di corso di studio e di dipartimento interessati»;

l'art. 21, comma 1.5., è sostituito dal seguente: «procede, previa richiesta di parere ai dipartimenti interessati, alla richiesta e destinazione dei posti di personale docente, di lettori di lingue straniere, anche su proposta dei consigli di corso di studio, sentiti i comitati di casse, ove istituiti»;

l'art. 21, comma 1.8., è sostituito dal seguente: «approva la relazione annuale sull'attività didattica della facoltà, predisposta dal preside sulla base delle relazioni presentate dai consigli di corso di studio»;

l'art. 24 varia la denominazione in: «consiglio di corso di studio»;

l'art. 24, comma 1, è sostituito dal seguente: «per ogni corso di studio è costituito apposito consiglio. I consigli di corso di studio della medesima classe, afferenti ad una medesima facoltà, possono essere unificati con motivata deliberazione da parte del consiglio di facoltà, sentito il comitato di classe, ove istituito»;

l'art. 24, comma 2, è sostituito dal seguente: «i compiti dei consigli di corso di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo»;

l'art. 24, comma 3, è sostituito dal seguente: «il consiglio di corso di studio è costituito da:

3.1. tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attività didattica per un insegnamento afferente al corso;

3.2. cinque rappresentanti degli studenti;

3.3. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo del corso di studio»;

l'art. 24, comma 5, è sostituito dal seguente: «il regolamento organizzativo di facoltà stabilisce le modalità di elezione e la durata del mandato del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di corso di studio»;

l'art. 24, comma 6, è sostituito dal seguente: «ogni consiglio di corso di studio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente»;

l'art. 24, comma 7, è sostituito dal seguente: «il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste dal regolamento organizzativo di facoltà e ha la vigilanza sulle attività del corso di studio»;

l'art. 25, comma 1, è sostituito dal seguente: «in ogni facoltà è costituito un comitato per la didattica

paritetico docenti-studenti: è possibile secondo il regolamento di facoltà costituire specifici comitati per consiglio di corso di studio»;

l'art. 26, è sostituito dal seguente: «corsi di specializzazione:

1. i corsi di specializzazione sono istituiti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione per le rispettive competenze su proposta dei consigli delle facoltà interessate;

2. l'organizzazione e l'attività didattica dei corsi di specializzazione sono disciplinati dai regolamenti di facoltà e di Ateneo»;

l'art. 27, è sostituito dal seguente: «corsi per master universitari e altre attività didattiche:

1. i corsi per master universitari sono istituiti e disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo;

2. le altre attività didattiche, previste nel regolamento didattico di Ateneo, possono essere attivate, su proposta delle facoltà o dei dipartimenti, con decreto del rettore, secondo il parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel provvedimento di attivazione»;

l'art. 42, comma 4, è sostituito dal seguente: «il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e delle eventuali altre attività formative, è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il consiglio degli studenti»;

l'art. 47, penultimo capoverso, è sostituito dal seguente: «per studenti: si intendono gli iscritti ai corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo»;

l'art. 49 è integrato con l'inserimento del secondo comma: «i corsi di diploma universitario e di laurea attivi nell'anno accademico 2000-2001 sono mantenuti sino ad esaurimento degli iscritti».

La presente modifica, a norma di quanto previsto dall'art. 45 del citato decreto rettorale n. 501/2000, entra in vigore con effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 30 maggio 2001

Il rettore: FERRETTI

01A7047

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO 28 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Siena emanato con decreto rettorale n. 23 del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1995 e modificato con i decreti rettorali n. 99 del 24 aprile 1995, n. 266 del 17 ottobre 1995, n. 18 del 13 gennaio 1996, n. 21 del 26 febbraio 1998, n. 90 del 16 giugno 2000, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, n. 254 del 30 ottobre 1995, n. 87 del 13 aprile 1996, n. 59 del 12 marzo 1998 e n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 febbraio 2001;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di facoltà nella seduta del 6 marzo 2001;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio accademico integrato nella seduta del 7 marzo 2001;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2001 con il quale sono stati formulati, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, rilievi sulla proposta di modifica di statuto;

Vista la delibera del consiglio accademico integrato del 22 maggio 2001 con la quale sono stati recepiti i rilievi di cui sopra;

Decreta:

Lo statuto dell'Università per stranieri di Siena è modificato come segue:

«Art. 1 *(Definizione e compiti)* — 1. L'Università per stranieri di Siena, di seguito denominata Università, è un Istituto superiore ad ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 204.

2. L'Università ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile nello spirito dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica in conformità alla legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. L'Università svolge attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana in ambito internazionale e interculturale.

Art. 6 *(Facoltà di lingua e cultura italiana)*. — 1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche l'Università è articolata in una facoltà di lingua e cultura italiana, nei consigli di corso di studio, nelle connesse scuole e nelle altre strutture didattiche previste, nel rispetto della normativa vigente, dal regolamento didattico d'Ateneo.

2. L'ordinamento didattico della facoltà è definito dal regolamento didattico d'Ateneo e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

3. Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà, i consigli dei corsi.

Art. 9 *(I consigli dei corsi)*. — 1. Dei consigli dei corsi di studio fanno parte le seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:

a) professori di ruolo;
b) docenti incaricati e comandati ad esaurimento;
c) ricercatori;

d) docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento per quanto riguarda i corsi di lingua;

e) due rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio.

Dei consigli dei corsi di lingua italiana per stranieri fanno parte anche due rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.

2. Ciascun consiglio di corso è presieduto da un professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso.

3. I consigli dei corsi di studio svolgono le funzioni ad essi delegate dagli ordinamenti, dal regolamento didattico d'Ateneo e dal consiglio di facoltà.

4. Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 10 *(Organizzazione didattica)*. — 1. L'organizzazione didattica, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e nell'ambito dei compiti definiti all'art. 1, comma 3, prevede:

a) corsi di laurea; (*)

b) corsi di laurea specialistica;

c) corsi di dottorato di ricerca;

d) corso di specializzazione per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

e) corsi di master universitari di primo e secondo livello;

f) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realtà italiane, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;

g) ogni altro corso previsto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, e successive modifiche ed integrazioni;

h) corsi di formazione finalizzata e integrativi della didattica previsti dall'ordinamento vigente.

2. I cicli didattici hanno durata annuale, semestrale, trimestrale. L'Università può attivare cicli didattici di durata diversa in rapporto ad accertate esigenze didattiche.

L'articolazione dei corsi ed i relativi insegnamenti sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Alla facoltà può essere affidata dal consiglio accademico l'esecuzione di corsi diversi da quelli istituzionali, di seminari e di progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati.

L'Università svolge, anche mediante la creazione o la partecipazione a consorzi, attività di certificazione dei vari livelli di conoscenza della lingua e della cultura italiana, a seguito di apposite sessioni d'esame svolte nella propria o in altre sedi, sia in Italia che all'estero.

4. Il regolamento generale d'Ateneo prevede forme di valutazione della funzionalità delle strutture didattiche e di ricerca.

Art. 11 *(Titoli di studio)*. — 1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) laurea;

b) laurea specialistica;

c) dottorato di ricerca;

d) diploma di specializzazione per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri;

e) master universitario di primo livello;

f) master universitario di secondo livello.

2. Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, l'Università rilascia i seguenti diplomi, certificati e attestati:

a) diploma di primo grado in lingua italiana;

b) diploma di secondo grado in lingua e cultura italiana;

c) certificazione ufficiale di competenza in italiano come lingua straniera (CILS);

d) certificazione ufficiale di competenza in didattica dell'italiano a stranieri (DITALS);

e) attestati relativi ai corsi di cui al precedente art. 10, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*».

Siena, 28 maggio 2000

Il rettore: TRIFONE

(*) Il primo corso di laurea in lingua e cultura italiana secondo il previgente ordinamento, è stato istituito in via sperimentale in conformità a quanto stabilito nella nota di indirizzo ministeriale n. 1 del 16 giugno 1998 previa acquisizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, del parere favorevole del Comitato toscano di coordinamento. Il decreto istitutivo fu inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 9 novembre 1998 e dal medesimo Ministero trasmesso ai competenti uffici, in data 26 febbraio 1999, per la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero. Il corso di laurea è stato definitivamente acquisito per effetto della legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 16.

01A7046

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della Zurich International (Italia) S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1884).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Zurich International (Italia) S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le delibere assunte in data 7 novembre 2000 e 26 aprile 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Zurich International (Italia) S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 6, 12, 23, 26 e 28 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Zurich International (Italia) S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 6 *(Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni).* — Nuova determinazione del capitale sociale in euro 20.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 40.000.000.000) diviso in 20.000.000 di azioni da euro 1 cadauna (a seguito di conversione del capitale sociale mediante adozione del tasso fisso di L. 1.936,27 con raggruppamento delle azioni, sostituzione delle 40.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadauna con 20.000.000 di azioni da nominali 1 euro cadauna e attribuzione a riserva legale di L. 1.274.600.000).

Art. 12 *(Assemblea).* — Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 23 *(Amministrazione).* — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità.

Art. 26 *(Collegio sindacale).* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina del collegio sindacale e del presidente: «L'assemblea ordinaria eleggerà i tre sindaci effettivi ed i due supplenti, designando il presidente del collegio sindacale» (in luogo della precedente previsione statutaria: «il collegio sindacale è nominato ed opera a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e delle leggi speciali»).

Nuova disciplina in materia di:

a) requisiti dei sindaci;

b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri;

c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;

d) individuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

Art. 28 *(Bilancio e utili). — Soppressione dell'inciso «con il conto dei profitti e delle perdite» in materia di formazione del bilancio.*

Riformulazione dell'articolo in materia di approvazione del bilancio: «l'assemblea ordinaria dei soci approverà il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, salvo quanto disposto dal precedente art. 12» (in luogo della precedente previsione statutaria: «l'assemblea per l'approvazione dal bilancio sarà convocata nei termini di legge»).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A7108

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.».

2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo.

3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo) così come modificato dal presente decreto-legge:

«1. Il montante individuale dei contributi di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, è determinato dalla somma di due quote:

a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;

b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera *a)*, è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione mutarati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. *Gli anni di contribuzione antecendenti il periodo di riferimento di cui al comma 5, sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.*

3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990, si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.

4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.

5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4, il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.

6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del massimale di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1, quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

— Il testo vigente del comma 6 dell'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo».

Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi

1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonché dall'emergenza idrica nella regione Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l'anno 2001, concernenti:

a) proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale già previsti da disposizioni di legge;

b) sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

c) misure in materia di ammortizzatori sociali, quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni di attività lavorativa connesse alla crisi derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione;

d) aumenti, rispettivamente, fino all'80 per cento e fino al 20 per cento, della misura massima dell'esonero di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione allo stato di emergenza idrica nella regione Puglia dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree territoriali che presentino situazioni di maggiore siccità, individuate dal Dipartimento della protezione civile.

2. Per consentire un più ampio accesso agli interventi di sussidiazione del reddito di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, i relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore fino al 20% rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, anche tenuto conto dei periodi di trattamento già fruiti.

3. Gli interventi di cui al comma 1, sono adottati con il concerto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, relativamente all'intervento di cui alla lettera *c)*, con il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel limite complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente alle misure di cui alla lettera *c)* sono disposti nel limite massimo di lire 30 miliardi e per quelle di cui alla lettera *d)* nel limite massimo di lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per l'anno 2001, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi. In tali termini è rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2000.».

6. Fino alla modificazione delle relative disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, il parere di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto, è rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

Riferimenti normativi:

— La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991.

— L'art. 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale) così recita:

«1. Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento.

2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due più anni consecutivi.

3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992.

— Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) è il seguente:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

— Il testo vigente del comma 8 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - collegato alla legge finanziaria 1999), come modificato dal presente decreto-legge è il seguente:

«8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annui a decorrere dal 1999, finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro. *Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi. In tali termini è rettificato l'art. 4, comma 1, lettera* b)*, del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 128 del 3 giugno 2000.*».

— Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91) così recita:

«3. La richiesta di esame congiunto è presentata:

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;

b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In caso, l'ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A7530

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 249** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5), **recante: «Proroga di termini in materia di acque di balneazione».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Acque di balneazione

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2001.

Riferimenti normativi:

Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, reca: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A7531

Testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), **coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2001 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Integrazione alla legge 1º aprile 1981, n. 121

1. Dopo l'articolo 43-*bis* della legge 1º aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 43-*ter* — 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1º aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1º aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'arti-

colo 43 lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'articolo 43, comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.».

2. Sono abrogati l'articolo 23 del *decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155*, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

Art. 1-*bis (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare). — 1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato in ausiliaria dalla data di cessazione del servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole «ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».

2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: «ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».

3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis.* Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

3-*ter*. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.».

3-*bis.* Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001.

Art. 3.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, *ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-*bis, valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 *milioni* per il 2003, e lire 22.520 *milioni* a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge.

2. Il *Ministro dell'economia e delle finanze* è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A7532

Testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001)**, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7), **recante: «Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il Vertice di Genova».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2001, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «18.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70.000 milioni»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001»;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: «22.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «74.000 milioni»; e le parole: «e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-bis.

1. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'ammontare della predetta indennità è determinato nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale indennità è, inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'INPS per un numero massimo di 1.320 unità, su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.

3. In favore di un numero massimo di 3.480 unità lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurativa.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 1-ter.

1. Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.

2. Restano salve le facoltà in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza già attribuite alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A7533

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 luglio 2001

Dollaro USA	0,8455
Yen giapponese	105,16
Corona danese	7,4449
Lira Sterlina	0,59800
Corona svedese	9,2326
Franco svizzero	1,5209
Corona islandese	87,76
Corona norvegese	7,9345
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,57418
Corona ceca	33,800
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,85
Litas lituano	3,3828
Lat lettone	0,5382
Lira maltese	0,3934
Zloty polacco	3,3973
Leu romeno	24696
Tallero sloveno	218,3238
Corona slovacca	42,160
Lira turca	1063000
Dollaro australiano	1,6612
Dollaro canadese	1,2800
Dollaro di Hong Kong	6,5946
Dollaro neozelandese	2,0843
Dollaro di Singapore	1,5408
Won sudcoreano	1099,15
Rand sudafricano	6,8063

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7496

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extra vergine di oliva «Valdemone»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva «Valdemone», ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dall'Associazione produttori olivicoli messinesi - APOM, con sede in Messina, via del Vespro, 6, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALDEMONE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Valdemone e» è riservata all'olio extra vergine di oliva prodotto nella zona definita nel successivo art. 3 e che risponde ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

Per la produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» sono utilizzate congiuntamente o disgiuntamente le drupe prodotte dalle seguenti varietà considerate principali: Santagatese, Ogliarola Messinese, Minuta, Olivo di Mandanici o Calabrese, Nocellara Messinese, Ottobratica, Brandofino, Verdello e S. Benedetto variamente presenti almeno al 70%; altre cultivar, tra le quali Cerasuola, Biancolilla, Nocellara del Belice, Tonda Iblea, Nocellara Etna per il restante 30%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone», comprende i territori di tutti i comuni della provincia di Messina, eccezion fatta di Floresta, Moio Alcantara e Malvagna.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

L'olivo rappresenta la principale coltura arborea diffusa nel territorio in questione, con impianti prevalentemente di tipo tradizionale, allevati generalmente a globo, vaso globoso o con forma libera che rispettano le caratteristiche vegetative delle singole cultivar.

La potatura di produzione ha periodicità minima biennale, anche se, grazie all'introduzione di macchine agevolatrici in alcune aziende si opera a cadenza annuale. È comunque invalsa la consuetudine di eliminare annualmente i succhioni, i polloni e le branche deperite.

Le concimazioni vengono effettuate nel periodo che intercorre dall'inizio dell'autunno alla fine dell'inverno e comunque legate

all'andamento pluviometrico stagionale. Maggiormente impiegati sono i concimi a base di azoto, fosforo e potassio sia in formulato semplice che complesso.

La raccolta deve essere effettuata dalla pianta sia a mano che con macchine agevolatrici (es., pettini vibranti). È ammesso l'impiego di reti per l'intercettamento delle olive al momento della raccolta; ove possibile è ammessa la raccolta meccanica con l'impiego di vibratori. È comunque vietato l'impiego di prodotti cascolanti così come non sono ammessi altri metodi di raccolta che possano danneggiare le olive o determinare il contatto del frutto col terreno. L'operazione di raccolta deve essere effettuata nel periodo che va da ottobre sino a gennaio. Le olive appena raccolte vanno conservate in cassette in modo da mantenere la qualità originaria e molite entro due giorni dalla raccolta.

Le olive devono essere prive di imperfezioni (attacchi di mosca e tignole) che potrebbero influenzare negativamente la qualità dell'olio.

Le operazioni di oleificazione dell'olio extravergine di oliva «Valdemone» devono essere effettuate entro il territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 60 quintali negli impianti tradizionali ed i 100 quintali per ettaro negli impianti intensivi.

La rese massime in olio delle olive non possono superare il 20% eccezion fatta per le cultivar Ogliarola Messinese e Santagatese che possono raggiungere il 25%.

Prima della molitura, le olive devono essere preventivamente lavate e defogliate. Per l'operazione di frangitura sono ammessi tutti i tipi di frantoio.

Art. 5.

Adempimenti

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno effettuati dall'organismo di controllo all'uopo designato, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia. Gli oliveti idonei alla produzione della D.O.P. «Valdemone» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo.

Ultimata l'operazione di raccolta, i produttori devono dichiarare all'organismo di controllo i quantitativi di olive raccolte e dove è avvenuta l'operazione di oleificazione.

Gli impianti di molitura devono essere iscritti in un altro apposito elenco, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva «Valdemone» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

aspetto: da limpido a leggermente velato;

colore: da verde con tonalità gialle a giallo oliva;

fruttato: da medio a forte che ricorda le olive mature;

sensazioni gustative: dolce da lieve a medio; amaro da lievissimo a lieve; gusto chiaro di olive mature con sentori di frutta fresca o secca matura e di erbe spontanee;

valore minimo di Panel Test: uguale o maggiore di 7 e comunque nei termini di legge;

acidità massima: 0,7%;

numero di perossidi: uguale o minore al valore di 12 meq O_2/kg.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla D.O.P. di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, uso, gusto, selezionato, scelto e similari nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non siano atti a trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensioni inferiori rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P., ma non inferiori alla metà di quelle impiegate per i caratteri della D.O.P. stessa.

Per la commercializzazione sono ammessi recipienti o bottiglie di capacità non superiore a litri cinque.

Su detti recipienti o sulle bottiglie contenenti l'olio extravergine di oliva «Valdemone» oppure su apposita etichetta devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni:

a) la dicitura «Valdemone» seguita dal termine «denominazione di origine protetta»;

b) le generalità (nome e cognome) del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di imbottigliamento;

c) la quantità del prodotto effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle norme merceologiche vigenti;

d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» ovvero «olio imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;

e) la campagna olearia di produzione;

f) i dati nutrizionali, così come previsto dalle vigenti leggi.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta «Valdemone». Il simbolo grafico è costituito da un rettangolo diviso in due parti: un superiore, su fondo azzurro, l'altra inferiore su fondo bianco; tra le due parti vi è un ramoscello di ulivo di colore verde con dei frutti e la stilizzazione di un anfiteatro. In basso la scritta in carattere SKIA «Valdemone». Il fondo azzurro è costituito dal pantone process cyan 100%, le olive di colore pantone Uncoated 360, le foglie di colore pantone Uncoated 348, l'anfiteatro di colore pantone Uncoated 117, mentre il testo e le ombre di colore pantone process Black.
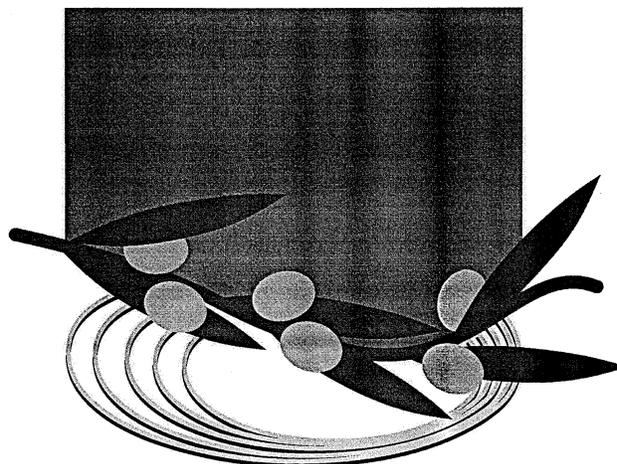
01A7265

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga della presentazione delle richieste di finanziamento e rettifica dell'allegato 1. (Avviso n. 4/2001)

Visto l'avviso n. 3/2001 del 25 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001, recante: «Programma straordinario contro la disoccupazione intellettuale»;

Tenuto conto delle difficoltà riscontrate dai soggetti proponenti ravvisabili nell'innovatività della materia trattata;

Si dispone quanto segue:

Il termine della presentazione delle richieste di finanziamento al Ministero del lavoro - UCOFPL - Divisione I, vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma, è prorogato al 20 luglio 2001 entro le ore 14.

Nell'allegato 1 è soppresso il seguente capoverso: «Far riferimento ad una sola area territoriale».

01A7344

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato di rettifica concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Puregon" follitropina alfa - decreto UAC/C n. 109/2000».

Nella parte del comunicato «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Puregon" follitropina alfa - decreto UAC/C n. 109/2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 18 novembre 2000, a pag. 19, deve essere aggiunto l'allegato citato all'art. 3 come di seguito riportato:

ALLEGATO

CALCOLO CONFEZIONI PUREGON DA RENDERE

PUREGON	Eccedenza	Analisi del prezzo					Da dendere a SSN	
	lit (min)	pp	Iva 10%	sconto farm	ticket	presso ssn	unità	lit (min)*****
Tot.	6.349						24.789	6.349
conf 100	5.161	342.300	31.118	36.898	3.000	300.402	17.179	5.161
conf 50	1.189	173.400	15.764	14.187	3.000	156.213	7.609	1.189

***** a prezzo SSN

DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE CONFEZIONI DA RENDERE

REGIONI	Fiale Liof 100UI 3 1ML		Fiale Liof 50UI 3 1ML		Totale valori Lit. (min) *****
	distrib. %	unità	distrib. %	unità	
Abruzzo	1,9	324	1,5	112	115
Basilicata	1,5	260	0,5	36	84
Calabria	3,8	651	2,4	185	225
Campania	11,0	1.893	8,8	688	673
Emilia-Romagna	5,1	670	5,2	393	323
Friuli-Venezia Giulia	1,1	193	1,5	115	76
Lazio	11,7	2.007	6,8	514	683
Liguria	1,7	299	1,4	109	107
Lombardia	12,9	2.213	18,2	1.386	881
Marche	1,7	290	2,2	170	114
Molise	0,3	59	0,2	15	20
Piemonte	5,9	1.006	5,2	396	364
Puglia	11,7	2.018	7,4	563	694
Sardegna	2,2	386	3,7	284	160
Sicilia	15,2	2.605	15,7	1.192	969
Toscana	4,8	827	4,4	335	301
Trentino	1,9	319	1,9	141	118
Umbria	1,4	236	1,3	99	86
Valle D'Aosta	0,2	43	0,2	18	16
Veneto	4,0	681	11,5	878	342
Italia	100,0	17.179	100,0	7.609	6.349

***** a prezzo SSN

01A7367

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Roma Vita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1885 del 14 giugno 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Roma Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative al seguente articolo: art. 21 (Nuova disciplina in materia di: *a)* possesso in capo ai sindaci dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; *b)* individuazione delle materie e dei settori di attività in relazione alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162).

01A7266

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della società AGF-Fenix Seguros Y Reaseguros, ammessa ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi, con sede in Paseo de la Castellana n. 33 - 28046 Madrid, e di scissione della società Commercial Union Espana, Seguros Y Reaseguros Generales, S.A., ammessa ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi, con sede in Calle, Barcellona.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia del trasferimento di portafoglio, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 92/49/CEE, a seguito dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza spagnola dell'operazione di fusione per incorporazione della società AGF-Fenix Seguros Y Reaseguros (ammessa ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi) con sede in Paseo de la Castellana n. 33 - 28046 Madrid, nella società Allianz Compania de Seguros Y Reaseguros, S.A. con sede in Paseo de la Castellana n. 39 - 28046 Madrid, e di scissione della società Commercial Union Espana, Seguros Y Reaseguros Generales, S.A., (ammessa ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi) con sede in Calle via Augusta n.21-23 - 08006 Barcellona, nella società Plus Ultra, Compania Anonima de Seguros Y Reaseguros con sede in Plaza de las Cortes n. 8 - 28014 Madrid.

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

01A7349

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Giano Assicurazioni S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1888 del 19 giugno 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Giano Assicurazioni S.p.a., con la modifica deliberata in data 18 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 20 (Nuova disciplina in materia di: *a)* requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; *b)* individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa).

01A7350

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651152/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.